



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2013/DD/11131</b> Del: <b>29/11/2013</b> Esecutivo da: <b>29/11/2013</b> Proponente: <b>Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Mobilità</b>
--

### OGGETTO:

Servizio di Trasporto Pubblico Locale. Preintesa per un accordo transattivo tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze e altri Comuni del Lotto 1 Area Metropolitana e Ataf&Li-nea Scarl. Impegno di spesa [accordo transattivo

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione n. 39/266 del 25.7.2013, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2013, unitamente al Bilancio Triennale 2013/2015 ed alla Relazione Previsionale e Programmatica;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 322 del 25 settembre 2013 è stato approvato il P.E.G. per il corrente anno 2013;
- a seguito degli esiti della gara pubblica, svolta a cura della Provincia di Firenze anche per conto del Comune di Firenze in base all'Accordo per la gestione associata del TPL sottoscritto il 12.3.2003, in data 31.03.2005 la Provincia di Firenze ha stipulato con Ataf & Li-nea S.c.ar.l. il contratto di servizio per il Trasporto Pubblico Locale su gomma per il Lotto 1 Area metropolitana (rep. 18878/2005), contratto giunto a scadenza il 31 marzo 2010 e successivamente prorogato fino al 30.09.2010 dall'Amministrazione Provinciale, secondo quanto previsto all'art. 3 dello stesso contratto;
- in previsione della scadenza del Contratto di servizio, la Provincia di Firenze ha provveduto ad avviare le necessarie procedure per lo svolgimento della nuova gara per l'individuazione del soggetto gestore del TPL e gli enti coinvolti avevano confermato il precedente assetto delle competenze siglando, il 28 maggio 2009, l'”Accordo per l'esercizio associato di funzioni amministrative per i servizi di Trasporto Pubblico Locale di cui all'art. 22 della L.R. 42/98 e s.m.i.”;
- in assenza della programmazione regionale e stante la situazione di oggettiva incertezza con riferimento sia alle risorse economiche disponibili che al quadro normativo di riferimento, la Provincia di Firenze ha poi provveduto, in autotutela, a revocare gli atti della procedura di gara avviata;
- al fine di assicurare il diritto alla mobilità dei cittadini e di evitare l'interruzione del servizio, alla scadenza della proroga del contratto sopra richiamata, la Provincia di Firenze ha adottato, nei confronti della S.c.a r.l. “A.T.A.F. & LI-NEA”, atti di imposizione degli obblighi di proseguire il servizio di T.P.L., ai sensi dell'Art. 5 – comma 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007;

- nel frattempo, la Legge Regionale n. 65/2010 ha modificato sostanzialmente la Legge Regionale n. 42/98 prevedendo, fra l'altro, l'individuazione di un unico lotto di gara per l'esercizio del TPL in ambito regionale e non più provinciale;
- nelle more dell'espletamento della gara regionale, la Provincia di Firenze ha continuato ad adottare atti di imposizione degli obblighi di proseguire il servizio di TPL anche per i servizi di competenza del Comune di Firenze che, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. 348/469, ha sottoscritto, unitamente agli altri Comuni della Provincia di Firenze - con esclusione di quelli compresi nel Circondario di Empoli - il "*Protocollo di Intesa per l'esercizio associato dei poteri di imposizione degli obblighi di servizio di Trasporto Pubblico Locale*" del 30/09/2010, con il quale veniva appunto conferita delega alla Provincia di Firenze per l'imposizione dell'obbligo anche relativamente ai servizi di TPL di competenza comunale, per il periodo massimo di due anni, come previsto dall'art. 5 comma 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007;
- alla scadenza del biennio previsto dal regolamento comunitario, non essendo ancora stata espletata dalla Regione Toscana la gara per l'individuazione del soggetto gestore unico ed essendo venuto a scadenza anche il citato Protocollo di Intesa, allo scopo di garantire la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico nel territorio provinciale, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/2012, l'A.C. ha confermato la volontà di mantenere la gestione del servizio in forma associata e, pertanto, di conferire delega alla Provincia di Firenze per l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi e gestionali in modo unitario anche per i servizi attinenti il territorio del Comune di Firenze, attraverso la stipula della "*Convenzione per la prosecuzione della gestione associata del servizio pubblico di trasporto locale su gomma per i Comuni della Provincia di Firenze (ad eccezione del Circondario Empolese Valdelsa)*", con durata fino all'effettiva decorrenza dell'affidamento al nuovo soggetto gestore in esito alla gara unica regionale.

DATO ATTO che, come risulta dalla Deliberazione della Provincia di Firenze n. 82/2013 *Servizio di T.P.L. su gomma nel Lotto 1 "Area metropolitana" del bacino provinciale: pre intesa per un accordo transattivo tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze, altri comuni del Lotto 1 "Area metropolitana" e Ataf&Linea s.c.a.r.l.* e dall'allegata Relazione predisposta dal Responsabile della Direzione Patrimonio, Espropri, Gestione immobili e TPL della Provincia di Firenze:

- nel primo obbligo di servizio, relativo al periodo ottobre- dicembre 2010, la Provincia di Firenze ha determinato la compensazione del servizio applicando i criteri di cui al Regolamento CE n. 1370/2007, confermando gli importi corrisposti in vigenza del contratto venuto a scadenza il 30 settembre 2010;
- per gli anni 2011, 2012 e ancora per l'anno 2013, detti importi sono stati confermati con la sola maggiorazione annuale dell'indice di inflazione programmata, ritenendo che il prezzo offerto dalla Scarl e con il quale si era aggiudicata la gara di appalto del 2004, di anno in anno rivalutato con il suddetto indice, rappresentasse il livello ottimale di redditività, economicità e produttività dell'azienda;
- i provvedimenti di imposizione d'obbligo di servizio adottati dalla Provincia fin dal mese di ottobre 2010 sono stati impugnati dalla Scarl Ataf & Linea avanti al Tar Toscana. La società ha infatti contestato *il quantum* della compensazione riconosciuta con gli atti di imposizione di effettuazione del servizio e tali atti riguardano, come detto, anche i servizi attinenti il territorio comunale;
- nonostante che, a seguito della Sentenza n. 1524/2011, Cass. SS.UU. (Regolamento preventivo di giurisdizione, che afferma la competenza del giudice ordinario) il TAR abbia dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione i ricorsi presentati fino a maggio 2012, il soggetto gestore ha proseguito nell'impugnativa anche dinanzi al giudice amministrativo dei successivi atti di imposizione dell'obbligo di servizio fino a quello relativo al mese di aprile 2013;
- parallelamente, con una prima citazione (R.G. 17421/2011) avanti al Tribunale di Firenze, relativa ai servizi di TPL svolti dal 1° ottobre 2010 al 30 giugno 2011, la S.c.a.r.l. Ataf & Linea ha chiesto il pagamento di maggiori somme, a titolo di compensazione, quantificate in € 0,27/km aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'atto d'obbligo, oltre ad un "*ragionevole utile d'impresa non inferiore al 5%*" ed agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002;
- con una seconda citazione avanti al Tribunale (R.G. 15812/2012) riguardante i servizi di TPL svolti dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la S.c.a.r.l. Ataf & Linea ha chiesto una maggior compensazione di € 0,50 aggiuntivi per ogni chilometro di servizio reso nel periodo, sempre oltre ad un "*ragionevole utile d'impresa non inferiore al 5%*" ed agli interessi moratori ex D.Lgs.231/2002;

- la S.c.a.r.l. Ataf & Linea ha preannunciato altresì di voler introdurre una terza causa civile per il periodo 01/01/2012-30/06/2013;
- il soggetto gestore ha anche introdotto un procedimento arbitrale contro la Provincia di Firenze per il pagamento di una integrazione di corrispettivo, per maggiori percorrenze svolte nell'anno 2010 all'interno del Comune di Firenze a seguito di variazioni di linee di TPL in conseguenza dell'entrata in esercizio della linea 1 della tramvia. Tale procedimento si è concluso con il lodo sottoscritto nel novembre 2012 con il quale il collegio arbitrale ha respinto la domanda non escludendo, tuttavia, che la società possa avere diritto ad un indennizzo ex art. 2041 c.c.. Anche a tal proposito, la Scarl ha preannunciato di voler impugnare il procedimento arbitrale;
- fatto salvo quanto precisato per il procedimento arbitrale di cui al punto precedente, i suddetti giudizi innanzi al Tribunale di Firenze sono ancora pendenti e alla prossima udienza è previsto che il giudice disponga la consulenza tecnica d'ufficio.

PRECISATO che:

- l'importo aggiuntivo richiesto dalla Scarl tramite i ricorsi presentati in sede civile di cui sopra, per il periodo da ottobre 2010 a dicembre 2011 ammonta ad € 14.599.891,23 al netto degli interessi moratori, come quantificato dalla Provincia di Firenze (D.G.P. n. 82/2013). A fronte di tale richiesta, la Provincia di Firenze ha comunicato il riparto degli oneri eventualmente da corrispondere da ciascun ente, sulla base di un criterio che tiene conto sia della competenza amministrativa sulle linee ex L.R. 42/98 che della percentuale di chilometri di esercizio effettuati nel territorio di ciascun comune. In base a tale criterio, in caso di esito negativo del ricorso, la Provincia di Firenze si farebbe carico di € 4.998.176,90 mentre la quota a carico del Comune di Firenze ammonterebbe ad € 7.008.224,73 e la quota a carico degli altri Comuni del Lotto 1 ammonterebbe ad € 2.593.489,60, sempre al netto degli interessi moratori;
  - qualora la Scarl, come preannunciato, avviasse una ulteriore causa civile per il periodo successivo (e quindi per i servizi erogati a partire dal 1 gennaio 2012) e ipotizzando che la maggior richiesta di compensazione unitaria sia analoga a quanto già richiesto per il secondo semestre 2011, sulla base delle percorrenze riconosciute per il periodo dal 1° gennaio 2012 fino al 31 marzo 2013, si stima che la richiesta ulteriore ammonterebbe a circa € 17.404.445,97 complessivi, di cui € 8.661.212,017 per i servizi afferenti il territorio comunale di Firenze, in base al medesimo criterio di riparto sopra utilizzato;
  - l'importo richiesto dalla Scarl nell'ambito del procedimento arbitrale contro la Provincia di Firenze per le maggiori percorrenze svolte nell'anno 2010 a seguito di variazioni di linee di TPL in conseguenza dell'entrata in esercizio della linea 1 della tramvia ammonta ad € 809.446,29 oltre IVA per complessivi € 890.390,92,
- la richiesta complessiva da ottobre 2010 a marzo 2013, per il solo Comune di Firenze, è dunque stimata in complessivi € 15.669.436,75 (su un totale stimato di complessivi € 32.004.337,20) cui va aggiunta la richiesta relativa al procedimento arbitrale sopra richiamato (€ 890.390,92), riguardante le maggiori percorrenze svolte nell'anno 2010 in conseguenza dell'entrata in esercizio della linea 1 della tramvia, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002.
- l'importo complessivo del contenzioso in essere per quanto di competenza del Comune di Firenze ammonta quindi a complessivi € 16.559.827,67 per il periodo 1° ottobre 2010 – 31 marzo 2013, sempre al netto degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002.

CONSIDERATA la rilevanza del contenzioso in essere, la Provincia di Firenze ha verificato la possibilità di addivenire ad una composizione transattiva delle vertenze in esame che ricomprendesse sia il periodo già oggetto delle cause introdotte dinanzi al Giudice ordinario, sia il periodo successivo, fino alla data del 30 giugno 2014, di presumibile decorrenza dell'affidamento del servizio al gestore unico che verrà individuato dalla Regione Toscana a seguito di gara. A seguito degli incontri susseguitesisi fra il soggetto gestore e la Provincia di Firenze, con nota della S.c.a.r.l. Ataf & Linea del 6 maggio 2013, indirizzata alla Provincia di Firenze, la società ha formalizzato una ipotesi di proposta di transazione, presentata ai Comuni interessati nel corso di apposito incontro tenutosi il 9 maggio 2013.

RILEVATO che gli enti interessati si sono dichiarati disponibili a valutare la possibilità di raggiungere un accordo transattivo, chiedendo al contempo alla Provincia di Firenze di effettuare le necessarie verifiche

tecniche in ordine alla convenienza della proposta e salvo la necessità di effettuare, al proprio interno, le verifiche in ordine alla possibilità di reperire i necessari stanziamenti nel bilancio di previsione, allora in fase di predisposizione;

DATO ATTO che:

- i servizi di trasporto pubblico locale già erogati per il Comune di Firenze anche nell'ambito del contratto di servizio decaduto erano quantificati, all'art. 12 del contratto stesso, nella misura del 55,6% ca. del servizio complessivo e che, a tutt'oggi, risulta preponderante l'incidenza del territorio comunale fiorentino sul servizio di trasporto pubblico imposto dalla Provincia di Firenze alla S.c.a.r.l. Ataf & Linea attraverso gli atti d'obbligo sopra richiamati. Inoltre, i pagamenti per tutti i servizi svolti per il Comune di Firenze sono effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale fiorentina, con scadenze e modalità analoghe a quelle stabilite per la Provincia di Firenze;
- conseguentemente, la S.c.a.r.l. Ataf & Linea ha chiesto, al fine di chiudere il contenzioso in essere relativo ai servizi di trasporto pubblico erogati e per procedere alla predisposizione dell'accordo transattivo, che anche il Comune di Firenze approvi e sottoscriva, insieme alla Provincia di Firenze, una "pre intesa" in proposito, essendo, fra i comuni, quello cui verrebbe addebitato il maggior importo da corrispondere in via transattiva in ragione del servizio reso per il territorio.

VISTA la Deliberazione della Provincia di Firenze n. 82/2013 e l'allegata Relazione della Dirigente Responsabile della Direzione Patrimonio, Espropri, Gestione immobili e TPL della Provincia di Firenze, che riporta le risultanze delle verifiche tecniche disposte dai propri uffici e il percorso della trattativa con il soggetto gestore del servizio di TPL relativamente al contenzioso ed approva lo schema di "Pre intesa per un accordo transattivo tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze e altri Comuni del Lotto 1 – Area Metropolitana e Ataf&Li-nea Scarl", da cui risulta, fra l'altro, che:

- la Provincia di Firenze e il soggetto gestore del servizio hanno individuato, quale punto di accordo per la definizione della transazione, la corresponsione di un maggior corrispettivo pari a €/km 0,142 per i servizi resi dalla consorziata Ataf SpA e €/km 0,135 per i servizi resi da Linea SpA e che l'accordo raggiunto prevede che detta maggiorazione si applichi anche per l'anno 2013 e fino al 30 giugno 2014, di presumibile decorrenza dell'affidamento del servizio al gestore unico selezionato dalla Regione Toscana;
- di conseguenza, ai fini di concludere i giudizi pendenti, si ritiene di riconoscere in via transattiva alla Scarl l'importo complessivo € 7.149.533,83 oltre Iva 10%, per un totale di euro 7.864.487,21 per tutto il periodo 1 ottobre 2010- 31 marzo 2013;
- il pagamento sarà effettuato dalla Provincia e dagli altri Enti coinvolti, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo transattivo, ciascuno per la quota, che sarà indicata nell'Accordo transattivo medesimo che verrà sottoscritto entro il 30 novembre 2013, con esclusione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 1294 cod. civile;
- relativamente alla ripartizione degli oneri derivanti dal riconoscimento di detta maggiore integrazione, si fa riferimento al criterio di ripartizione indicato nella *"Convenzione per la prosecuzione della gestione associata del servizio pubblico di trasporto locale su gomma per i Comuni della Provincia di Firenze (ad eccezione del Circondario Empolese Valdelsa"* sopra richiamata e come richiesto dalla Provincia di Firenze nella chiamata in causa nei giudizi R.G. 17421/2011 e R.G.15813/2012;
- per quanto riguarda la quota a carico del Comune di Firenze. l'A.C. dovrà impegnarsi ad erogare ad Ataf & Li-nea S.c.ar.l. la somma complessiva di € 3.459.823,83, oltre IVA 10%, per un totale di € 3.805.809,51, a saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dai contenziosi esplicitati in premessa, incluso il procedimento arbitrale introdotto dalla Scarl per maggiori percorrenze nell'anno 2010;
- tale somma, che rappresenta dunque la transazione complessiva per il periodo 1° ottobre 2010 – 31 marzo 2013, dovrà essere corrisposta dal Comune di Firenze come segue: € 2.000.000,00 entro il 31 dicembre 2013 e € 1.805.809,00 entro il 31 gennaio 2014;
- per il periodo successivo al 31 marzo 2013, gli importi integrativi della compensazione prevista negli atti di imposizione del servizio, adottati successivamente a tale data, saranno calcolati sulle percorrenze rendicontate e fatturate entro il 30 settembre 2013, e liquidati anch'essi alla Scarl dagli Enti interessati in un'unica soluzione ed entro il 31 gennaio 2014.

- gli importi integrativi della compensazione prevista negli atti di imposizione del servizio, adottati fino al 30 novembre 2013 e quelli relativi al periodo precedente, non fatturati entro il 30 settembre 2013, saranno calcolati sempre sulle percorrenze rendicontate e fatturate entro il 31 gennaio 2014 e liquidate alla Scarl dagli enti interessati ciascuno in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2014.
- dal 1° dicembre 2013 e fino al 30 giugno 2014 gli atti di imposizione del servizio prevedranno gli attuali importi della compensazione per ciascuna tipologia di servizio rivalutati come di consueto con l'indice di inflazione programmata e la liquidazione di un acconto e di un saldo successivo. L'integrazione di Euro 0,142/km oltre iva per i servizi effettuati da ATAF spa e di Euro 0,135/km oltre iva per i servizi effettuati da Linea spa, come da percorrenze effettive rendicontate e fatturate, sarà liquidata mensilmente con il saldo dovuto.

DATO ATTO che, come risulta dalle tabelle inviate dalla Provincia di Firenze con i conteggi relativi agli oneri del contenzioso a carico di ogni comune per il periodo compreso tra aprile e settembre 2013 e una stima degli oneri per il periodo compreso tra ottobre e dicembre 2013, nonché per l'anno 2014, le quote stimate, salvo conguaglio, di maggiore compensazione a carico del Comune di Firenze risultano pari a:

- € 704.820,92 Iva inclusa relativamente alle percorrenze fino al 30 settembre 2013 (già calcolato a consuntivo);
- € 257.493,04 Iva inclusa relativamente alle percorrenze fino al 30 novembre 2013;
- € 128.711,52 Iva inclusa relativamente alle percorrenze fino al 31 dicembre 2013.
- € 1.534.000,00 Iva inclusa relativamente all'annualità 2014

PRESO ATTO che gli oneri derivanti dall'accordo transattivo, per la quota parte a carico del Comune di Firenze e relativi al periodo dal 1 ottobre 2010 al 31 marzo 2013, ammontanti complessivamente ad € 3.805.809,51 e da corrispondere come segue:

- € 2.000.000,00 entro il 31 dicembre 2013;
- € 1.805.809,00 entro il 31 gennaio 2014

trovano copertura, rispettivamente, sui cap. 32938 e 32940 – annualità 2013 e sul cap. 32938 – annualità 2014 del bilancio pluriennale di previsione 2013-2015 come di seguito specificato:

- annualità 2013: tramite gli accantonamenti già assunti con la Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 492/2013, per € 1.911.000,0 sul cap. 32938 (acc. n. 13/359/01, 13/1539/01, 13/1540/01 e 13/6738), cui si aggiunge l'ulteriore accantonamento (13/7122) di € 89.000,00 assunto sul cap. 32940;
- annualità 2014: tramite accantonamento di € 1.805.809,00 assunto con la Deliberazione della Giunta di cui al punto precedente sul cap. 32938 annualità 2014 (acc. n. 14/107/01; 14/108/01 e 14/365);

RILEVATO che, per quanto riguarda gli ulteriori impegni previsti nella pre-intesa, relativi al pagamento di un maggior corrispettivo per il servizio espletato a partire dal mese di marzo 2013:

- l'importo stimato necessario per i mesi di aprile-dicembre 2013, da corrispondere alla Scarl, come sopra specificato, nei primi mesi dell'anno 2014, ammonta complessivamente ad € 1.091.025,48 IVA compresa e trova copertura nel cap. 32928 – anno 2013 su cui, con Deliberazione della Giunta sopra richiamata, è stato assunto un accantonamento di € 1.158.403,67, da ridurre, conseguentemente, all'importo stimato di € 1.091.025,48, già calcolato a consuntivo per i servizi resi fino al mese di settembre u.s. e stimato, salvo conguaglio, per i mesi di ottobre-dicembre 2013;
- il maggior corrispettivo da corrispondere alla Scarl per il servizio di TPL per l'anno 2014– incluso quello relativo ai servizi “minimi” finanziati dalla Regione Toscana – stimato di € 1.534.000,00, salvo conguaglio, trova copertura nel cap. 32928 – anno 2014 su cui, sempre con la medesima deliberazione della Giunta di cui al punto precedente è stato assunto l'accantonamento del relativo importo;

RILEVATO altresì che in base alle previsioni dello schema di Pre-intesa approvato con Deliberazione della Provincia di Firenze n. 82/2013 e con Deliberazione della Giunta del Comune di Firenze n. 492/2013:

- con l'attuazione di quanto previsto dalla Pre-intesa e l'integrale pagamento da parte degli Enti Locali delle somme pattuite, Ataf & Li-nea s.c.ar.l rinuncerà ad ogni maggiore e/o diversa pretesa anche per

integrazione di corrispettivo per le maggiori percorrenze svolte durante il contratto di servizio di cui al procedimento arbitrale sopra menzionato;

- le cause civili saranno lasciate estinguere per inattività delle parti con compensazione di spese di lite; il lodo arbitrale già richiamato non sarà impugnato; i ricorsi al TAR avverso gli atti di imposizione d'obbligo di servizio saranno rinunciati con adesione delle Amministrazioni alla compensazione di spese di lite, ovvero sarà dichiarata la cessata materia del contendere sempre ferma rimanendo la compensazione delle spese di lite;
- la rinuncia si estende ad ogni ulteriore pretesa, anche se non prospettata in sede amministrativa o giudiziale ed anche se relativa al risarcimento di danni presuntivamente subiti da Ataf & Li-nea s.c.ar.l nonché ad ipotesi di indebito arricchimento conseguito dalla Provincia e/o dagli enti deleganti;
- il pagamento degli importi riconosciuti a titolo di maggiore compensazione avverrà a favore della Scarl Ataf&Linea per l'intero importo, restando a carico della stessa e con esonero di ogni responsabilità in merito della Provincia e dei comuni, la ripartizione dello stesso a favore dei soggetti che compongono la società, Ataf s.p.a, ATAF Gestioni s.r.l. e Linea s.p.a.;

VISTO lo schema di Pre-intesa per un accordo transattivo tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze e altri Comuni del Lotto 1 – Area Metropolitana e Ataf&Li-nea Scarl, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO**);

DATO ATTO che la Pre- intesa resta condizionata all'approvazione dell'Accordo transattivo conclusivo da parte dei Comuni indicati in premessa e dalla Regione Toscana, per quanto di rispettivo interesse e competenza e comunque nella loro qualità di enti chiamati in causa nei giudizi promossi da Ataf & Li-nea scarl, nonché all'approvazione e/o ratifica dello stesso Accordo da parte del relativo Organo di amministrazione della Società Ataf & Li-nea S.c.ar.l;

TENUTO CONTO che la misura della compensazione unitaria (€/km) prevista dalla Pre-intesa, pur destinata ad operare fino al 30.06.2014, è all'incirca la metà di quanto richiesto dalla S.c.a r.l. per il periodo 1° ottobre 2010 - 30 giugno 2011, ed un quarto di quanto richiesto per il semestre successivo, mentre l'importo complessivo da corrispondere da parte del Comune di Firenze per il periodo dal 1° ottobre 2010 al 31 marzo 2013, pari a € 3.805.809,51, ammonta a circa il 23% della richiesta complessiva stimabile per il medesimo periodo.

Vista la Deliberazione del Comune di Firenze n. 492/2013 "Servizio per il Trasporto Pubblico Locale su gomma per il Lotto 1, Area metropolitana. Approvazione pre intesa per un accordo transattivo tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze e altri Comuni del Lotto 1 – Area Metropolitana e Ataf&Li-nea Scarl.", approvata il 29.11.2013, immediatamente eseguibile ed in corso di pubblicazione, con la quale la Giunta:

- valuta la convenienza dell'ipotesi transattiva raggiunta (in relazione alle conseguenze economiche che si avrebbero per il Comune di Firenze qualora le richieste avanzate della s.c.a.r.l. ATAF e LINEA S.p.A. risultassero accolte);
- approva il relativo schema di pre intesa
- da mandato al Direttore della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità di procedere alla sottoscrizione dell'accordo, fatte salve eventuali integrazioni o modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie all'atto della firma, nonché all'adozione dei conseguenti atti di impegno di spesa;
- autorizza il Direttore della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità alla stipula dell'Accordo transattivo finale che sarà sottoscritto successivamente alla sottoscrizione della Pre-intesa, a condizione che gli elementi essenziali di detto Accordo per quanto attiene il Comune di Firenze non si discostino da quelli stabiliti nella Pre-intesa allegata alla stessa deliberazione;

RITENUTO opportuno dare attuazione alla suddetta Deliberazione della Giunta Comunale n. 492/2013 e, pertanto, impegnare a favore di ATAF & LI-NEA S.c.ar.l. le seguenti somme:

- € 1.911.000,00 sul cap. 32938 e € 89.000,00 sul cap. 32940 – anno 2013 (somme da corrispondere entro il 31 dicembre 2013);

- € 1.805.809,00 (da corrispondere entro il 31 gennaio 2014) sul cap. 32938 – annualità 2014 del bilancio pluriennale di previsione 2013-2015;
- € 1.091.025,48 sul cap. 32928 – anno 2013;
- € 1.534.000,00 sul cap. 32928 –anno 2014

tutti capitoli che presentano la necessaria disponibilità; al fine di procedere alla successiva sottoscrizione dell'accordo transattivo in oggetto;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

VISTI l'art. 35 e l'art. 58 dello Statuto;

VISTA la L.R. Toscana 42/1998;

DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

#### DETERMINA

al fine di procedere alla successiva sottoscrizione dell'accordo transattivo in oggetto.

1. di impegnare gli importi a carico del Comune di Firenze derivanti dall'accordo transattivo, relativi al periodo dal 1 ottobre 2010 al 31 marzo 2013, ammontanti complessivamente ad € 3.805.809,51 (di cui € 2.000.000,00 da corrispondere entro il 31 dicembre 2013 e € 1.805.809,00 entro il 31 gennaio 2014), rispettivamente sui cap. 32938 e 32940 – annualità 2013 e sul cap. 32938 – annualità 2014 del bilancio pluriennale di previsione 2013-2015;
2. di impegnare, di conseguenza, come specificato in narrativa, la somma di € 1.911.000,00 sul cap. 32938; la somma di € 89.000,00 sul cap. 32940 - annualità 2013 e la somma di € 1.805.809,00 sul cap. 32938 annualità 2014;
3. di impegnare, inoltre, gli importi a carico del Comune di Firenze relativi al pagamento di un maggior corrispettivo per il servizio espletato per il periodo aprile-dicembre 2013 (come stimati dettagliatamente in narrativa, salvo conguaglio) per la somma complessiva di € 1.091.025,48 sul cap. 32928 - annualità 2013;
4. di ridurre, conseguentemente, l'accantonamento n. 13/6739 preso sul cap. 32928 (da € 1.158.403,67 a €1.091.025,48), mantenendo la differenza a disposizione dello stesso capitolo per i servizi di TPL;
5. di impegnare, infine, per il pagamento del maggior corrispettivo a carico del Comune di Firenze per il servizio di TPL da espletare nell'anno 2014 (fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore da parte della Regione Toscana), come stimato in narrativa e salvo conguaglio, la somma di € 1.534.000,00 sul cap. 32928 –anno 2014;

tutti capitoli che presentano la necessaria disponibilità.

Beneficiario: "A.T.A.F. & LI-NEA" S.c.a r.l.

Codice Beneficiario: 29410

## ALLEGATI INTEGRANTI

### - PREINTESA

Firenze, li 29/11/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Alessandro Ceoloni

<b>N°</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Impegno/Accertamento</b>	<b>SubImpegno/Sub Accertamento</b>	<b>Importo</b>
1)	32938	0	13/000359	01	50000
2)	32938	0	13/001539	01	100000
3)	32938	0	13/001540	01	400000
4)	32938	0	13/006738	01	1361000
5)	32928	0	13/006739	01	1091025,48
6)	32940	0	13/007122	00	89000
7)	32938	0	14/000107	01	100000
8)	32938	0	14/000108	01	200000
9)	32938	0	14/000365	01	1505809
10)	32928	0	14/000366	01	1534000

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 29/11/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.